

ALLEGATO 1

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555).

SUBEMENDAMENTI E ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole da:* «nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42,»;
- b) *sopprimere le parole:* «e 119, secondo comma,».

1. 17. Il Relatore.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole:* «delle amministrazioni pubbliche», *aggiungere le seguenti:* «, ad esclusione delle regioni e degli enti locali»;
- b) *al comma 2, lettera d), sopprimere le parole:* «in via sperimentale,»;
- c) *al comma 2, lettera e), sopprimere le parole:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *e successive modificazioni;*
- d) *al comma 2, lettera f), sopprimere le parole:* , d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.
- e) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* 2-bis. Ai decreti di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustri le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui dovranno conformarsi i relativi regolamenti di contabilità.
- f) *sopprimere il comma 4;*
- g) *al comma 5, alinea, sostituire la parola:* «ventidue» *con la seguente:* «ventitre»;
- h) *al comma 5, lettera a), dopo le parole:* «dell'interno», *aggiungere le seguenti:* «della difesa»;
- i) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»;
- b) all'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo

criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;».

c) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole: «e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h)» sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, le parole: «Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010»;

e) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente»;

f) all'articolo 4, comma 1, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: trentadue componenti, due dei quali dell'ISTAT e per i restanti trenta componenti.

l) *al comma 6 sopprimere le parole: «in particolare».*

2. 43. *(Nuova formulazione).* Il Governo.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. 4. *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in forma congiunta,» con le seguenti: «anche attraverso un comitato congiunto».

0. 4. 12. 1. Baretta.

Al comma 2, dopo le parole: «anche in forma congiunta» aggiungere le seguenti: «e attraverso l'istituzione di un apposito Comitato paritetico, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione, costituito da venti membri designati dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti per la durata di sei mesi ciascuno».

0. 4. 12. 2. Baretta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Controllo parlamentare).

1. Il Governo, nel Rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti di Camera e Senato, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
 - a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio;
 - b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;
 - c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare una informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra diversi documenti;
 - d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
 - e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

4. 12. Il Relatore.

ART. 8.

All'articolo 8, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) sostituire le parole: «20 settembre» con le seguenti: «15 settembre»;
- b) alla lettera e) sostituire le parole: «15 novembre» con le seguenti: «mese di febbraio»;

Conseguentemente all'articolo 10, comma 4, sostituire le parole: «20 luglio» con le seguenti: «15 luglio».

8. 16. Il Relatore.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «legge di stabilità» con le seguenti: «manovra di finanza pubblica».

8. 15. Il Relatore.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: da presentare, aggiungere le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea e.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali».

b) all'articolo 10, sopprimere il comma 5;

c) all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Relazione di cui al comma 1 dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità».

8. 14. *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: «per la sua approvazione» con le seguenti: «per le conseguenti deliberazioni parlamentari».

8. 17. Il Relatore.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 4, dopo la parola: «unificata» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

c) sopprimere i commi 6 e 7;

Conseguentemente, all'articolo 54, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Fino all'istituzione della Conferenza permanente, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata».

9. 19. *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , tendenziali e e le parole: tendenziali e.

10. 32. Il Relatore.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «, con l'indicazione delle azioni da assumere per ciascun settore di spesa delle amministrazioni centrali».

10. 15. *(Nuova formulazione).* Ciccanti, Galletti.

All'articolo 10, comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «e per competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati».

Consequentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, dopo le parole: «legge finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica».

10. 33. Duilio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione come deliberata dal Parlamento ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.

10. 24.*(Nuova formulazione).* Soro, Sereni, Bressa, Baretta, Bersani, Duilio, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il Governo» aggiungere le seguenti: «, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,»;

b) sostituire le parole: «Conferenza unificata» con le seguenti: «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

10. 31. *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

Al comma 8, dopo le parole: «la sanzione», inserire la seguente: «amministrativa».

10. 34. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: . È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 con riferimento ai tributi, alle addizionali ed alle compartecipazioni delle Regioni e degli enti locali;.

11. 15.*(Nuova formulazione).* Il Governo.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

d-bis) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale di parte capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

d-ter) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.

11. 11. (Nuova formulazione). Marchi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 9, comma 3 e 10, comma 4, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente all'articolo 50, aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

11. 21. (Nuova formulazione). Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando il valore positivo del risparmio pubblico.

11. 13. (Nuova formulazione). Misiani, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 5, sostituire le parole: come deliberata dal Parlamento con le seguenti: e nelle conseguenti deliberazioni parlamentari.

11. 1. (Nuova formulazione). Zaccaria.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente:* 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

b) *all'articolo 50 aggiungere in fine il seguente comma:* «4-bis. L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è soppresso».

11. 14. (Nuova formulazione). Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 14.

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «A decorrere dall'esercizio» *fino a:* «al comma 2 del presente articolo,»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* «- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» *e aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.»;

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in apposita sezione della banca dati di cui al comma 1, sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione

tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 42 del 2009.»;

d) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti l'ISTAT e»;*

e) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato»;*

f) *al comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011».*

14. 16. Il Relatore.

ART. 15.

Aggiungere in fine le seguenti parole: «, e sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in qualità di materiali utili a valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza" di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

0. 15. 11. 1. Causi.

All'articolo 15, comma 1, lettera e), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».

15. 11. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: «15 ottobre» ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 settembre».

15. 4. (Nuova formulazione). Cambursano, Borghesi.

ART. 16.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informatico, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.

2-ter. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il «ricalcolo delle spese per funzioni» e le «esternalizzazioni dei servizi», previste dal decreto 14 agosto 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati

REGIONI: Accertamenti e incassi

REGION: _____

ESFICCO

Codifica economica SIOPE			Accertamenti	Incassi
1		Titolo 1*: Entrate derivanti da tributi propri della regione, del gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione o Provincia autonoma		
1	01	TRIBUTI PROPRI - IMPOSTE		
1	01	Imposta regionale sulle attività produttive		
1	02	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche		
1	03	Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano		
1	04	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani		
1	05	Imposte sulle concessioni statali dei beni del dominio e del patrimonio indisponibile		
1	06	Imposta regionale sulla benzina per autotrasporto		
1	07	Altre imposte		
1	08	TRIBUTI PROPRI - TASSE		
1	09	Tasse automobilistiche		
1	10	Tasse regionali per il diritto allo studio universitario		
1	11	Tasse sulle concessioni per la caccia e per la pesca		
1	12	Altre tasse sulle concessioni		
1	13	Tasse abbuoni professionali		
1	14	Altre tasse		
1	15	QUOTA DI TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO		
1	16	Contribuzione IVA		
1	17	Quota regionale dell'accisa sulla benzina		
1	18	Altre quote di tributi erariali		
1	19	TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME		
1	20	IVA sistema		
1	21	IVA ad importazione a somma sostitutiva		
1	22	Quota variabile del gettito Iva		
1	23	Monopoli		
1	24	Imposta di bollo		
1	25	Imposta di registro		
1	26	Tasse di concessione governativa		
1	27	Accise sugli oli minerali		
1	28	Imposta marittima sull'energia elettrica		
1	29	Imposta di fabbricazione sugli spiriti		
1	30	IRPEF		
1	31	IRPEG		
1	32	Ritenute su redditi di capitali		
1	33	Imposte sul patrimonio		
1	34	Altre imposte		
2		Titolo 2*: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti		
2	01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
2	01	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale		
		di cui: Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali		
		di cui: Trasferimenti correnti da Stato per Sanità		
		di cui: Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammontamento di mutui		
		di cui: Trasferimenti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari		
		di cui: Altri trasferimenti correnti da Stato		
		di cui: Trasferimenti correnti da Stato per Osservatori sanitari programati		
2	02	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza		
2	03	Trasferimenti correnti da Enti delle Amministrazioni locali		

REGIONI: Accertamenti e incassi

REGIONE:

ESERCIZIO:

Codifica economica SIOPE		Accertamenti	Incassi
2	02	di cui Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	
		di cui Trasferimenti correnti da Province	
		di cui Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome -Risorse UE	
		di cui Trasferimenti correnti da Comuni	
		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' ESTERO	
		di cui Trasferimenti correnti da Unione europea	
2	03	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	
3		Titolo 3*: Entrate extratributarie	
3	01	REDDITI DA CAPITALE	
3	01	01 Interessi attivi	
3	01	02 Uti netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	
3	01	03 Canoni e Fitti	
3	01	04 Altri redditi di capitale	
3	02	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
3	02	01 Proventi speciali	
3	02	02 Rimborsi per personale comandato	
3	02	03 Altri recuperi e rimborsi	
3	02	04 Altre entrate correnti	
4		Titolo 4*: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	
4	01	ALIENAZIONE DI BENI	
4	01	01 Alienazione di beni immobili e mobili	
4	01	02 Alienazione di titoli	
4	02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
4	02	01 Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale	
		di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali	
		di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità	
		di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	
		di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari	
		di cui Altri trasferimenti da Stato in conto capitale	
4	02	02 Trasferimenti in conto capitale da Enti di previdenza	
4	02	03 Trasferimenti in conto capitale da Enti delle Amministrazioni locali	
		di cui Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome	
		di cui Trasferimenti in conto capitale da Province	
		di cui Trasferimenti in conto capitale da Comuni	
		di cui Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome -Risorse UE	
4	03	01 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'ESTERO	
		di cui Trasferimenti in conto capitale da Unione europea	
4	04	01 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	
4	05	ENTRATE PER RISCOSSIONI DI CREDITI	
5		Titolo 5*: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre	
5		Titolo 6: Entrate per contabilità speciali	
TOTALE ENTRATE			

[illegible][illegible]

16. 1. Il Relatore.

ART. 17.

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: «Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 15, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di

revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1e 2» con le seguenti: «al comma 1».

17. 3. Il Relatore.

ART. 18.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e del relatore»;

Conseguentemente al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

18. 23. Il Relatore.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

18. 14.(Nuova formulazione). Gioacchino Alfano.

ART. 22.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 43, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa, sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili».

22. 13. Il Relatore.

ART. 31.

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 10, comma 9».

31. 4. Il Relatore.

All'articolo 31 aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. 3. Il Relatore.

ART. 41.

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

«Art. 41.

(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione per l'entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;

e) adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e

significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 43.

41. 4. (ex 22.12) Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

«Art. 41.

(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il

completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
- b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:
 - 1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;
 - 2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;
 - 3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;
- c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;
- d) revisione per l'entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;
- e) adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;
- f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;
- g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
- h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;
- i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;
- l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;
- m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;
- n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;
- o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;
- p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi

pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.

41. 4.(ex 22.12) (Nuova formulazione). Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli

impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

43. 01.(ex 43. 12) Il Relatore.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;
- b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;
- c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;
- d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;
- e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;
- f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;
- g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
- h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;
- i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e

dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

43. 01.(ex 43. 12) *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 47.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «ai fini della efficiente gestione del debito», *aggiungere:* «e per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge»;

b) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro»;

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono vincolo all'attività gestionale dell'ente.

2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.

47. 1. Il Relatore.

ART. 49.

Al comma 1, sopprimere le parole: «al massimo».

49. 1. Il Relatore.

ART. 51.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: di sanzioni *inserire le seguenti:* «amministrative» *e inserire, in fine, le seguenti:* «commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento».

51. 5. Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «sulle spese delegate».

51. 4. Il Relatore.

ART. 54.

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alla Presidenza della Repubblica, al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e alla Corte costituzionale solo in quanto compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta dalla Costituzione a tali organi.

54. 1. Zaccaria.